

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4405

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

*Presentata il 3 febbraio 1987*

### Detassazione degli utili reinvestiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica fiscale del nostro Paese negli ultimi tempi ha risposto quasi esclusivamente alla necessità di mantenere ed incrementare il processo di acquisizione di gettito per le casse dello Stato e solo marginalmente e sporadicamente e senza peraltro perseguire disegni unitari, all'obiettivo di favorire la produzione, gli investimenti e, in definitiva il prodotto industriale lordo e quindi la ricchezza e l'occupazione del Paese stesso.

In altri termini, è completamente mancata a nostro parere la determinazione di far uso della leva fiscale per finalità che non fossero soltanto quelle di concorrere al finanziamento dell'apparato statale, ma anche, compatibilmente e concorrentemente con tale imprescindibile esigenza, per perseguire obiettivi di più ampio respiro nell'ambito di linee di poli-

tica economica tese a favorire lo sviluppo.

Infatti il problema delle incentivazioni ai settori produttivi è stato fino ad ora affrontato prevalentemente con lo strumento delle contribuzioni finanziarie, strumento che non ha dato risultati conformi alle aspettative, sia per le difficoltà di selezionare e qualificare gli obiettivi da privilegiare, sia per gli attriti inevitabili che il necessario passaggio attraverso il complesso sistema amministrativo-burocratico che gestisce tali interventi ha comportato, sia per la sua strutturale inidoneità a stimolare processi di moltiplicazione produttiva e a discriminare le unità produttive sane ed in espansione rispetto a quelle immeritevoli del sostegno statale.

È viceversa nostro parere che un ponderato uso dello strumento fiscale, in so-

stituzione degli incentivi finanziari, rappresenti una scelta idonea a conseguire gli obiettivi individuati con ben maggiore efficacia e rapidità e costituisca una notevole spinta di accelerazione per il settore produttivo, pur nella necessità di una selezione degli obiettivi medesimi e di una concorrente tutela degli interessi erariali.

Peraltro l'attuale situazione economico-finanziaria e congiunturale del sistema produttivo mostra da tempo segni consolidati di ripresa e di vitalità — in parte anche conseguenti ad una favorevole situazione globale dell'economia internazionale, con particolare riferimento ai costi di acquisizione delle fonti di energia — che meritano di essere raccolti ed enfatizzati dal legislatore allo scopo di intervenire positivamente per una ulteriore crescita dei fenomeni di sviluppo e di costituire momento di solidità e di stabilità del sistema nell'eventualità di un mutamento di direzione, tanto dei prefigurati fattori positivi esogeni al sistema quanto di quelli endogeni.

In tale ottica, lo strumento dell'incentivo fiscale, sotto forma di risparmio di imposta, si appalesa, per la sua immediatezza ed elasticità di gestione, come lo strumento più idoneo per conseguire gli obiettivi sopra detti; nell'ambito di tale scelta il meccanismo della detassazione degli utili prodotti appare come quello fisiologicamente destinato da un canto a premiare i settori produttivi più sani e dall'altro a conseguire, come sopra accennato, quell'effetto moltiplicatore della produzione e dell'occupazione che costituisce l'obiettivo primario della presente proposta di legge.

Per la verità in altre occasioni è stata prospettata in sede legislativa, sia pur tiepidamente, l'opportunità di perseguire gli obiettivi in questione con lo strumento predetto (vedi da ultimo disegno di legge n. 3222 presentato l'11 ottobre 1985 dal Ministro delle finanze onorevole Bruno Visentini), ma tali tentativi non hanno conseguito i risultati auspicati per una carenza di contenuti realmente incentivanti, sotto l'aspetto tecnico e sotto

quello quantitativo, e per la conseguente mancata aggregazione intorno a tali proposte di consensi del mondo politico ed industriale.

Anche facendo tesoro di queste esperienze e del dibattito che intorno ad esse si è sviluppato, abbiamo ritenuto di articolare una proposta di legge che sia idonea ad istituire strumenti normativi di indubbio interesse per i settori produttivi, nell'ottica sopra sinteticamente delineata, che non comporta ragionevoli preoccupazioni per il gettito fiscale.

Sotto tale ultimo punto di vista va rammentato da un canto il significativo e insperato incremento di gettito, recentemente segnalato dalle note stime del Ministro delle finanze, e rappresentato dall'altro l'inevitabile effetto positivo derivante per il fisco medesimo dalla moltiplicazione delle attività produttive — tanto in termini di imposizione diretta che di tassazione dei trasferimenti mobiliari ed immobiliari —, dal conseguente incremento occupazionale e dal verosimile affioramento del sommerso che la detassazione degli utili intuibilmente induce.

In tale ottica, si è altresì ritenuto di non ipotizzare una detassazione totale, ma un esonero di imposta non superiore al 50 per cento del reddito imponibile, aumentato al 70 per cento per le strutture produttive aventi sede ed effettivamente operanti nei territori del Mezzogiorno.

Per quanto attiene al problema della selezione degli obiettivi, la proposta di legge è articolata nel senso di consentire la detassazione, nel limite sopra detto, alla condizione che gli utili esonerati da imposta siano reinvestiti in beni strumentali, compresi gli immobili, in opere ed impianti destinati al risparmio energetico, alla produzione ed utilizzo di energie alternative ed alla tutela dell'ambiente, e in maggiori oneri per il personale dipendente, favorendo particolarmente in tale ambito l'occupazione giovanile ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Al fine di evitare facili pratiche elusive da parte di imprese operanti nell'ambito di gruppi industriali e di favorire ed

incrementare la produzione ed i livelli di occupazione, si è inteso limitare il beneficio ai beni strumentali di nuova produzione, escludendo da tale limitazione i beni immobili per intuibili motivi di opportunità.

Si è altresì ritenuto di attribuire all'operatore un congruo periodo di tempo per effettuare le operazioni di reinvestimento e ciò allo scopo di consentire una adeguata valutazione delle modalità e delle opportunità del reinvestimento, all'uopo utilizzando gli strumenti tecnici contemplati nell'articolo 2, e ciò nell'interesse dell'operatore medesimo ma anche del sistema produttivo.

Nel rinviare alla lettura dell'articolato per gli ulteriori aspetti normativi e tecnici della proposta di legge, riteniamo opportuno sottolineare, in conclusione, che la proposta stessa appare idonea a favorire il cosiddetto « risparmio dinamico » e

cioè la reimmissione nel settore produttivo del valore aggiunto prodotto dal medesimo, disincentivando quindi la cristallizzazione di tale valore aggiunto in forme di investimento meramente finanziarie o la sua dispersione nei consumi individuali.

Per tutte le considerazioni esposte e per la necessaria flessibilità che lo strumento ipotizzato deve manifestare rispetto alla dinamica delle situazioni emergenti dal mercato interno, da quello internazionale e dalla variabilità di tutte le componenti che influenzano il mercato stesso, non si è ritenuto di attribuire agli strumenti proposti carattere di definitività, ma di riconoscer loro un'efficacia temporale ipotizzata in un ambito triennale, demandando al legislatore futuro la valutazione sull'opportunità di rinnovare le agevolazioni al momento della loro naturale scadenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli utili prodotti dalle società ed enti di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e dalle imprese individuali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi alle condizioni e nella misura in cui vengano reinvestiti ai sensi della presente legge e comunque in misura non superiore al 50 per cento del reddito stesso.

2. Il reinvestimento deve essere effettuato entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'utile è stato prodotto e deve riguardare, anche concorrentemente:

*a)* beni strumentali ammortizzabili di nuova produzione acquisiti in proprietà o con contratti di locazione finanziaria; in tale ultima ipotesi il reinvestimento è commisurato ai canoni di locazione imputabili a ciascun periodo d'imposta ed il beneficio è revocato, con l'applicazione della penalità e degli interessi di cui al successivo articolo 2, comma 3, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto; il requisito della novità produttiva non si applica ai beni immobili;

*b)* opere ed impianti destinati al risparmio energetico, alla produzione e utilizzo di fonti alternative di energia ed alla tutela dell'ambiente, acquisiti in proprietà o con contratti di locazione finanziaria; in tale ultima ipotesi si applicano le corrispondenti disposizioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* studi e ricerche, anche affidate a terzi, finalizzate alla ideazione, alla pro-

duzione, all'utilizzo ed al perfezionamento tecnologico ed economico delle opere e degli impianti di cui alla lettera *b*);

*d*) incremento dei costi ed oneri per il personale dipendente rispetto a quello figurante per l'esercizio precedente, a condizione che tale incremento sia alimentato per almeno il 50 per cento da spese relative a personale assunto con i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 aventi sede ed effettivamente operanti in via prevalente nei territori del Mezzogiorno individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, la percentuale del 50 per cento è elevata al 70 per cento e le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in alternativa con altre disposizioni agevolative in materia di imposte sui redditi agli stessi eventualmente applicabili.

4. In caso di controversia in ordine ai requisiti dei beni e servizi di cui al comma 2 lettere *b*) e *c*) gli uffici finanziari sono tenuti ad acquisire, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento, parere vincolante di idoneità tecnica da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nell'esercizio in cui gli utili sono prodotti a condizione che siano accantonati in apposito fondo del passivo, designato con riferimento alla presente legge ovvero, per i contribuenti non tenuti a scritture contabili sistematiche o autorizzati alla tenuta di registrazioni contabili semplificate, a condizione che ne sia fatta espressa richiesta in sede di dichiarazione dei redditi e che il successivo reinvestimento sia documentato in allegato alle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta in cui viene effettuato.

2. In caso di mancato reinvestimento totale o parziale ai sensi e nei termini di cui all'articolo 1, gli utili non reinvestiti concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ultimo periodo d'imposta in cui il reinvestimento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Sull'ammontare non reinvestito è dovuta una maggiorazione d'imposta pari al 20 per cento dello stesso oltre agli interessi, nella misura vigente per i debiti d'imposta, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento delle imposte relative al periodo d'imposta in cui l'utile non reinvestito è stato prodotto, da corrispondersi con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte dovute per il periodo d'imposta. In caso di mancato pagamento e di ritardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

#### ART. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 lettere *b)* e *c)* ed al comma 3 e quelle di cui all'articolo 2 si applicano anche ai redditi di lavoro autonomo prodotti dagli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

#### ART. 4.

1. La presente legge si applica con riferimento agli utili ed ai redditi prodotti nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.